

REGOLAMENTO E PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

CONTENUTI

- Principi generali e finalità del regolamento e del protocollo
- Figure di riferimento
- Normativa
- Responsabilità dei minori
- Definizioni
 - Bullismo
 - Cyberbullismo
- Compiti delle figure scolastiche
- Prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- Protocollo di intervento: le quattro fasi
 - 1) La prima segnalazione
 - 2) La valutazione approfondita
 - 3) Gestione del caso
 - 4) Monitoraggio
- Mancanze disciplinari
- Sanzioni
- Provvedimenti di denuncia e ammonimento
- Istanza di oscuramento/rimozione/blocco dei contenuti online
- Allegati

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO E DEL PROTOCOLLO

Il presente Regolamento individua i criteri per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed **è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto.**

Questo documento ha il fine di:

- accrescere le conoscenze degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico riguardo ai temi del bullismo e del cyberbullismo;
- agevolare l'individuazione e l'accertamento delle situazioni a rischio;
- fornire indicazioni operative per accogliere e valutare le segnalazioni dei casi di bullismo e di cyberbullismo, per la scelta e la gestione degli interventi e per il monitoraggio dei casi;
- esplicitare compiti e responsabilità dei vari membri della comunità scolastica;
- esplicitare le mancanze disciplinari connesse ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, le conseguenti sanzioni e gli organi competenti.

FIGURE DI RIFERIMENTO

RUOLO	NOME	GRADO SCOLASTICO / PLESSO
<i>Referente per il contrasto a bullismo/cyberbullismo</i>	Antonio Usai	Liceo – via Salvo D'Acquisto
<i>Team per il contrasto a bullismo/cyberbullismo</i>	Anna Maria Rosa Granella	Scuola secondaria di I grado – via Salvo D'Acquisto
<i>Team per il contrasto a bullismo/cyberbullismo</i>	Norma Cauli	Liceo – via Salvo D'Acquisto, via Bolzano
<i>Referente B.E.S.</i>	Maria Rita Massa	Scuola dell'infanzia – via Lazio
<i>Dirigente scolastico</i>	Tiziana Meloni	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge 71/2017** (con le modifiche apportate attraverso la **Legge 70/2024**): legge volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; indica azioni di carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche e di tutti gli enti che svolgono attività educative, anche non formali; è inoltre rivolta ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso.
- **Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo** (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021): documento atto a consentire a dirigenti, docenti ed operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, grazie a strumenti di comprovata evidenza scientifica.
- **DPR 249/1998 e DPR 235/2007**: norme relative allo *statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.
- **Codice Privacy** (D.Lgs. 196/2003): disciplina la protezione dei dati personali e stabilisce i principi e gli obblighi relativi alla raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali.
- **GDPR** (General Data Protection Regulation): si tratta del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in vigore nell'Unione Europea dal 25 maggio 2018. Si applica a tutti i paesi membri e fornisce una protezione uniforme dei dati personali a livello europeo.

Alcuni comportamenti relativi al bullismo e al cyberbullismo sono **perseguiti attraverso diverse norme di legge**. Tra questi si evidenziano:

- percosse (art. 581 c.p.);
- lesioni (art. 582 c.p.);
- deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.);
- diffamazione (art. 595 c.p.);
- minaccia (art. 612 c.p.);
- violenza privata (art. 610 c.p.);
- istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.);
- trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy);
- sostituzione di persona (art. 494 c.p.);
- accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.);
- estorsione sessuale (art. 629 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter e 600 quater c.p.);
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.);
- revenge porn (art. 613 ter c.p.).

RESPONSABILITÀ DEI MINORI

Per quanto riguarda le **responsabilità**, è necessario distinguere tra:

- **Culpa del minore:** il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente; se viene riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere tuttavia previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata dal giudice la sua capacità di intendere e volere. La normativa prevede l’uso dell’ammonimento da parte del questore (art. 612 c.p.);
- **Culpa in educando e vigilando dei genitori:** si configura la responsabilità dei genitori quando essi omettono di vigilare sui propri figli minori, o esercitano una vigilanza non adeguata e non correggono i comportamenti inadeguati dei figli (art. 2048 c.c.). L’affidamento del minore alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla culpa in vigilando, ma non dalla culpa in educando;
- **Culpa in vigilando e in educando della Scuola:** si configura la responsabilità della scuola per danni causati dagli allievi durante le attività scolastiche se essa non ha fatto tutto il possibile per prevenirli, sia attraverso la sorveglianza diretta degli allievi, sia attraverso l'organizzazione delle attività scolastiche in modo sicuro (art. 2048 c.c.).

DEFINIZIONI

BULLISMO

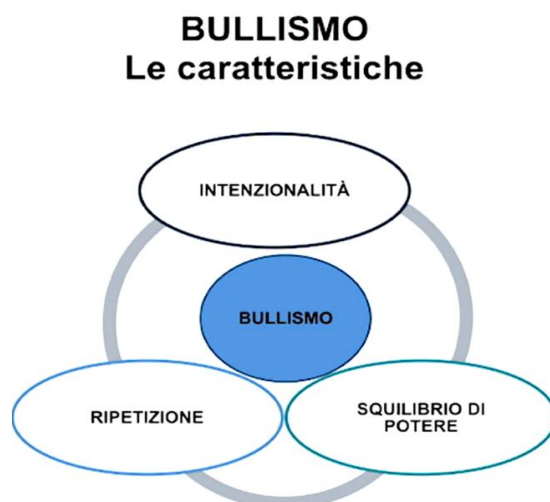
Si definisce **bullismo** un *atto aggressivo* condotto da un individuo o da un gruppo di individui ripetutamente e nel tempo, con lo scopo di arrecare danno, contro una vittima che spesso non riesce a difendersi.

Affinché un comportamento possa essere identificato come bullismo, esso deve presentare determinate caratteristiche:

-**INTENZIONALITÀ:** si vuole far male all’altro.

-**RIPETITIVITÀ:** anche tipi di comportamento in apparenza poco gravi, se ripetuti nel tempo possono provocare “ferite” nella vittima; non si parla di bullismo se gli episodi sono occasionali.

-**SQUILIBRIO DI POTERE:** nelle dinamiche del fenomeno è tipico che la vittima soffra senza aver modo di difendersi. Le vittime sono quindi solitamente dei capri espiatori che non riescono a reagire.



Analizziamo le diverse forme di bullismo:



Negli episodi di bullismo si possono individuare diversi **ruoli**:

- il *bullo*: la persona che compie l'atto di prepotenza e/o di aggressione;
- la *vittima*: la persona che subisce l'atto di bullismo;
- i *sostenitori del bullo*: coloro che non prendono l'iniziativa ma sostengono o incitano l'azione aggressiva;
- gli *spettatori passivi*: coloro che non intervengono per fermare le prepotenze, spesso per paura o perché non sanno come intervenire;
- i *difensori della vittima*: coloro che reagiscono alle prepotenze, cercando di fermarle.

Non rientrano nella definizione di bullismo:

- *conflitti occasionali tra pari*, come incomprensioni o conflitti tra gli studenti che non presentano uno squilibrio di potere e non si manifestano in modo ripetitivo;
- *scherzi occasionali tra studenti*, che non causano danni o disagio significativo alla vittima e non sono finalizzati a umiliare o isolare la persona;
- *reati*, quando commessi occasionalmente, quali aggressioni fisiche, furti, abusi o comportamenti antisociali (quali violenza, minacce, vandalismo, furti o altre azioni che danneggiano gli altri o la proprietà altrui): si tratta comunque di atti che violano la legge e possono essere punibili penalmente.

CYBERBULLISMO

Si parla di **cyberbullismo** quando si verifica un'azione *aggressiva intenzionale*, agita da un individuo o da un gruppo, utilizzando *mezzi elettronici*, nei confronti di una persona che non può difendersi.

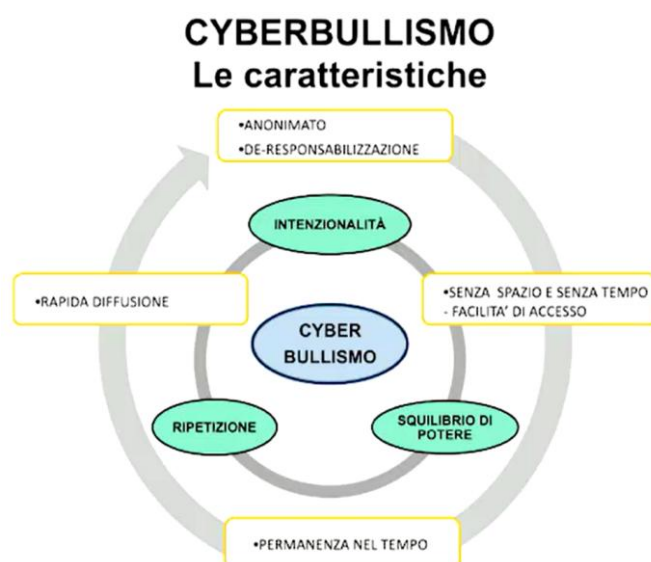
Il cyberbullismo viene definito nell' art. 1 comma 2 della L.71/2017 come *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”*

Affinché un comportamento possa essere identificato come cyberbullismo, esso deve presentare determinate caratteristiche (simili a quelle che contraddistinguono il bullismo stesso):

-RIPETITIVITÀ e PERVASIVITÀ: rispetto al bullismo, questa è “amplificata” dalla permanenza nel tempo dei contenuti caricati sul web e dalla loro rapida diffusione, caratteristiche al di fuori della volontà del soggetto.

-SQUILIBRIO DI POTERE: è dovuto alle difficoltà nel riconoscere l'identità del proprio aggressore, che potrebbe avere competenze informatiche superiori rispetto alla vittima tali da renderlo difficilmente identificabile.

-INTENZIONALITÀ: seppur presente nel cyberbullismo, potrebbe essere talvolta meno consapevole: *gli aggressori potrebbero sentirsi de-responsabilizzati* e non rendersi pienamente conto della gravità della loro azioni.



Analizziamo le diverse tipologie di cyberbullismo:



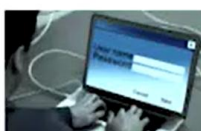
SCRITTO-VERBALE: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute).



VISIVO: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network.



ESCLUSIONE: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi.



IMPERSONIFICAZIONE: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

COMPITI DELLE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo.
- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica.
- Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

IL REFERENTE PER IL CONTRASTO A BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo.
- Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale.
- Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la prevenzione al bullismo e per un uso consapevole della tecnologia.

IL TEAM DI GESTIONE DELL'EMERGENZA

- Assume la responsabilità della presa in carico del caso segnalato.
- Conduce la valutazione del caso seguendo la procedura esposta nel *Protocollo di Intervento*.
- Assume la responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento.
- Implementa alcuni interventi.
- Effettua il monitoraggio dell'andamento del caso nel tempo e se ne assume la responsabilità.
- Agisce in connessione con i servizi del territorio.

IL COLLEGIO DOCENTI

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con eventuali scuole in rete, per la prevenzione dei fenomeni.
- Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata.
- Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

- Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- Predispone strumenti di rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico e della gestione delle segnalazioni e/o dei casi.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

- Intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet.
- Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
- Venuto a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, è chiamato a segnalarli, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

I COLLABORATORI SCOLASTICI E GLI ASSISTENTI TECNICI

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva, ferme restando le responsabilità dei docenti.
- Segnalano al dirigente scolastico, al referente e al Team per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

I GENITORI

- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli.
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura).
- Conoscono il regolamento d'Istituto, il Patto di corresponsabilità e sottoscrivono quest'ultimo.
- Partecipano alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo.

- Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità.
- Conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

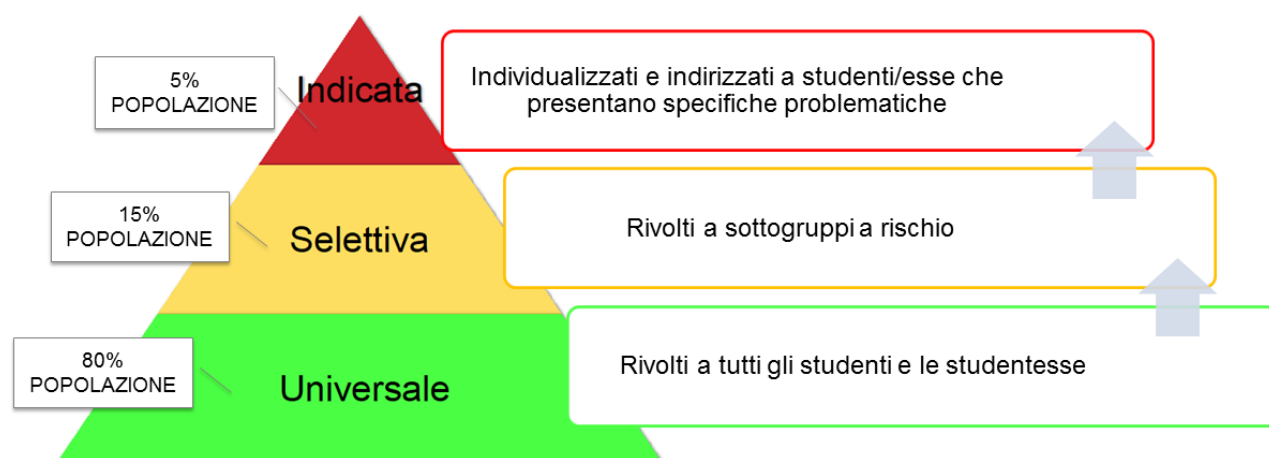
GLI ALUNNI

- Conoscono il regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità, sottoscrivono quest'ultimo.
- Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima.
- Conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
- Partecipano alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione e prevenzione, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.
- Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, sia direttamente che quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms,) che inviano.
- Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire - mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

PREVENZIONE DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La prevenzione si sviluppa attraverso tre livelli, ognuno dei quali rivolto ad una specifica parte della popolazione scolastica:



PREVENZIONE UNIVERSALE

Si tratta di un approccio rivolto all'intera comunità scolastica (perciò tutti gli studenti, insegnanti, famiglie e personale scolastico) a prescindere dal fatto che si siano verificati o meno episodi di bullismo o cyberbullismo. Lo scopo principale è quello di ridurre il rischio, attraverso azioni volte a promuovere un clima positivo, rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere; è inoltre importante promuovere consapevolezza sulla natura del bullismo e del cyberbullismo e sulle possibili conseguenze che può avere per le persone coinvolte.

Tra gli interventi che rientrano in questo approccio si segnalano:

- l'approccio educativo all'inclusione, la creazione di un clima positivo che favorisca lo scambio, il confronto e in generale la relazione tra pari;
- la promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali;
- la presenza delle misure previste da questo protocollo e in particolare della possibilità di segnalazione di episodi.

PREVENZIONE SELETTIVA

La prevenzione selettiva prevede interventi specifici rivolti a gruppi a rischio a causa di particolari condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici.

PREVENZIONE INDICATA

La prevenzione indicata viene messa in atto quando episodi di bullismo e cyberbullismo si sono già verificati e sono stati accertati attraverso le *procedure descritte nella sezione successiva di questo documento*, relativa alle fasi di applicazione del protocollo.

La scuola attiva un intervento per interrompere o almeno alleviare le sofferenze della vittima, responsabilizzare i bulli e le persone coinvolte e al contempo promuovere una scuola dove il bullismo non è accettato né tollerato.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO: LE QUATTRO FASI



- FASE 1: LA PRIMA SEGNALAZIONE

Qualora si verificano episodi di presunto bullismo o cyberbullismo, è necessario che questi vengano segnalati. La segnalazione avviene attraverso un apposito modulo (*presentato in fac-simile qui sotto*) da richiedere al referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, ai membri del team e ai coordinatori di classe, ai quali andrà riconsegnato una volta compilato.

La segnalazione può essere effettuata dagli studenti, dal personale scolastico e dalle famiglie.

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

- ☐ La vittima
- ☐ Un compagno della vittima, nome _____
- ☐ Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- ☐ Insegnante, nome _____
- ☐ Altri: _____

2. Vittima _____ Classe _____
Altre vittime _____ Classe _____
Altre vittime _____ Classe _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ Classe _____
Nome _____ Classe _____
Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi?

Modulo di prima segnalazione

- FASE 2: LA VALUTAZIONE APPROFONDATA

In seguito all'avvenuta segnalazione, essa viene presa in carico dalle figure di riferimento individuate a pagina 2 di questo protocollo, le quali si attivano per svolgere, **entro 48 ore**, una valutazione approfondita del caso.

La valutazione approfondita permette di analizzare gli episodi, stabilire se essi sono identificabili come casi di bullismo o cyberbullismo e stabilire la gravità della situazione, per poter in seguito identificare gli interventi più idonei.

Viene svolta sulla base delle informazioni raccolte attraverso il modulo di segnalazione e i successivi colloqui, effettuati con coloro che sono direttamente e indirettamente coinvolti: chi ha fatto la prima segnalazione, vittima, bullo/i, compagni testimoni, personale scolastico, genitori. È opportuno valutare, di caso in caso, quali siano i soggetti da intervistare e in quale ordine.

Sulla base delle informazioni ottenute si compilano le sezioni qui riportate dell'apposito modulo:

Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione

Nome del membro del team che compila lo screening:

Data:

Scuola:

1. Data della segnalazione del caso di bullismo: _____
2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era
 - ☐ La vittima
 - ☐ Un compagno della vittima, nome _____
 - ☐ Madre/ Padre della vittima, nome _____
 - ☐ Insegnante, nome _____
 - ☐ Altri: _____
3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo della prima segnalazione

4. Vittima _____ Classe: _____
Altre vittime _____ Classe: _____
5. Il bullo o i bulli
Nome _____ Classe _____
Nome _____ Classe _____
6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?
 - (1) è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo.
 - (2) è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici.
 - (3) è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato.
 - (4) sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarlo".
 - (5) gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti)
 - (6) è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare
 - (7) gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere.
 - (8) ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti.
 - (9) è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online
 - (10) ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media
 - (11) ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook...), rubrica del cellulare...Altro: _____

Modulo di valutazione approfondita

<i>La vittima presenta...</i>	Non vero	In parte - qualche volta vero	Molto vero - spesso vero
Cambiamenti rispetto a come era prima	☐	☐	☐
Ferite o dolori fisici non spiegabili	☐	☐	☐
Paura di andare a scuola (non va volentieri)	☐	☐	☐
Paura di prendere l'autobus – richiesta di essere accompagnato – richiesta di fare una strada diversa	☐	☐	☐
Difficoltà relazionali con i compagni	☐	☐	☐
Isolamento / rifiuto	☐	☐	☐
Bassa autostima	☐	☐	☐
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)	☐	☐	☐
Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)	☐	☐	☐
Cambiamenti notati dalla famiglia	☐	☐	☐
Impotenza e difficoltà a reagire	☐	☐	☐

Dopo aver risposto alle domande:

-Presenza di tutte le risposte con “Non vero”:

CODICE VERDE

-Presenza di almeno una risposta con “In parte - qualche volta vero”:

CODICE GIALLO

-Presenza di almeno una risposta con “Molto vero - spesso vero”:

CODICE ROSSO

<i>Il bullo presenta...</i>	Non vero	In parte - qualche volta vero	Molto vero - spesso vero
Comportamenti di dominanza verso i pari	☐	☐	☐
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli	☐	☐	☐
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei	☐	☐	☐
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni	☐	☐	☐
Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)	☐	☐	☐
Comportamenti che creano pericolo per gli altri	☐	☐	☐
Cambiamenti notati dalla famiglia	☐	☐	☐

Dopo aver risposto alle domande:

-Presenza di tutte le risposte con “Non vero”:

CODICE VERDE

-Presenza di almeno una risposta con “In parte - qualche volta vero”:

CODICE GIALLO

-Presenza di almeno una risposta con “Molto vero - spesso vero”:

CODICE ROSSO

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

13. Da quanti compagni è sostenuto il bullo? _____

14. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

15. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo? _____

16. Gli studenti che possono sostenere la vittima (nome, classe)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

17. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

18. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

19. La famiglia ha chiesto aiuto?

L'ultima sezione del modulo per la valutazione approfondita è quella della *decisione*: si stabilisce il livello di gravità del caso analizzato e la tipologia di interventi da mettere in atto:

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Vediamo come si caratterizzano i tre livelli:

- “**Livello di rischio di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione**” (**CODICE VERDE**): le prepotenze non hanno ancora assunto un carattere di sistematicità, ma la situazione va comunque monitorata. Sono indicati interventi preventivi con la classe al fine di attivare risorse che possano ostacolare lo sviluppo di comportamenti di prevaricazione.
- “**Livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione**” (**CODICE GIALLO**): le prepotenze sono ripetute nel tempo e, di conseguenza, la sofferenza della vittima è piuttosto evidente. È indispensabile un intervento tempestivo e specificamente mirato ad alleviare la sofferenza della vittima, a responsabilizzare il bullo e a prendersi cura di tutti gli altri soggetti coinvolti.
- “**Livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione**” (**CODICE ROSSO**): un livello di gravità elevato degli eventi di prevaricazione richiede un intervento urgente, intensivo e coordinato con le risorse del territorio.

- FASE 3: GESTIONE DEL CASO

Sulla base di quanto rilevato attraverso la valutazione approfondita, si procede con la messa in atto degli interventi più idonei al caso.

Nella tabella si riportano le attività consigliate a seconda della gravità del caso:

INTERVENTI	CODICE VERDE	CODICE GIALLO	CODICE ROSSO
	SVOLTO DA	SVOLTO DA	SVOLTO DA
Approccio educativo con la classe	- Insegnanti della classe	- Insegnanti della classe	
Intervento individuale		- Psicologo della scuola; - Insegnanti con competenze trasversali	- Psicologo della scuola; - Insegnanti con competenze trasversali
Gestione della relazione		- Psicologo della scuola; - Insegnanti con competenze trasversali; - Team contrasto al bullismo	
Coinvolgimento della famiglia		- Dirigente scolastico; - Team contrasto al bullismo	- Dirigente scolastico; - Team contrasto al bullismo
Supporto a lungo termine e di rete			- Dirigente scolastico; - Team contrasto al bullismo; - Famiglia

- **Approccio educativo con la classe:** è consigliabile quando la gravità dell'accaduto non è elevata e se tutto il gruppo classe è stato coinvolto nell'accaduto; è molto valido se nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa.

Questo approccio **non è da ritenersi adatto quando il livello di sofferenza delle vittime è elevato**, come indicato anche nella **Tabella 1** delle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo*.

Può essere molto importante affrontare con la classe l'accaduto per evitare una distorta percezione di un mancato intervento da parte della scuola. Chiaramente non sempre è opportuno farlo direttamente: a volte risulta essere più appropriato sensibilizzare la classe rispetto al fenomeno in generale, senza lavorare direttamente sul caso specifico.

Un approccio educativo con la classe può essere messo in atto attraverso le seguenti modalità:

- sensibilizzazione del gruppo classe e non solo, al fine di aumentare la consapevolezza e stimolare la riflessione sul bullismo e il cyberbullismo, sulle varie forme che possono assumere, sulle conseguenze del fenomeno, sul ruolo degli spettatori nelle dinamiche prepotenti, sul ruolo degli insegnanti;

- approccio curriculare con percorsi basati su stimoli culturali (attraverso letture e narrativa, film, video, stimoli di attualità);
- promozione della competenza emotiva ed empatia, attraverso attività calibrate sull'età degli alunni, volte a promuovere queste competenze trasversali contestualizzandole al contempo come centrali nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Si può lavorare sull'empatia, sul riconoscimento, l'espressione e la regolazione delle emozioni attraverso stimoli narrativi o di tipo audiovisivo (ai quali potrebbe seguire una seduta di brainstorming) o attraverso attività di role-playing che permettano di "identificarsi";
- costruzione di regole antibullismo attraverso la partecipazione attiva degli studenti, partendo dalla discussione sulle tematiche, sulle regole più adatte per affrontare il problema e sulle conseguenze che potrebbe avere la violazione delle stesse, per arrivare alla stesura di un "patto di classe";
- promozione delle strategie di coping positivo negli spettatori, attraverso la scrittura di lettere o articoli, la narrazione creativa, il brainstorming o il role-playing.

- **Intervento individuale:** se il caso è stato classificato come bullismo sistematico, si può valutare l'opportunità di proporre delle azioni individuali nei confronti del bullo e/o della vittima, soppesando attentamente le risorse a disposizione e le caratteristiche della situazione.

Possiamo quindi distinguere due tipi di interventi:

- gli interventi individualizzati con il bullo possono svolgersi secondo queste modalità:
 - *potenziamento di specifiche competenze e abilità* (con il supporto di uno psicologo): attraverso la comprensione delle conseguenze del proprio comportamento, dell'importanza di relazionarsi positivamente con gli altri e del potenziamento delle modalità positive per affermarsi all'interno del gruppo. Tale potenziamento può essere svolto attraverso un lavoro specifico sulle capacità empatiche, sulla regolazione delle emozioni e sull'incremento delle social skills e competenze comunicative;
 - *colloqui di responsabilizzazione e colloquio riparativo*: coinvolgimento positivo nella relazione e nel processo di cambiamento al fine di promuovere una maggiore consapevolezza. Può essere utilizzato un ascolto attivo di tipo non giudicante al fine di stabilire e mantenere la relazione;
 - *approccio disciplinare*: sistema di regole condiviso e specifiche sanzioni per chi lo violi. Prevede la definizione e comunicazione delle regole sull'accettabilità o meno di un comportamento e sulle relative conseguenze;
- interventi individualizzati con la vittima possono svolgersi secondo queste modalità:
 - *interventi di supporto e rielaborazione dell'esperienza*: finalizzati ad affrontare l'esperienza nel gruppo dei pari;
 - *potenziamento delle abilità sociali* (con il supporto di uno psicologo): finalizzato a sviluppare strategie efficaci per affrontare il problema e sviluppare le proprie potenzialità.

Per quanto riguarda gli interventi individuali (ma anche quelli che comportino l'incontro tra bullo e vittima o il coinvolgimento del gruppo classe e di eventuali spettatori), è importante fare riferimento alle indicazioni riportate nella **Tabella 1** delle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* del 2021, qui di seguito riportate:

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);	- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; - ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
	Colloquio di gruppo con i bulli
	- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
<u>Far incontrare prevaricatore e vittima</u> – Questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante: • ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i; • ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale; • condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento.	
<u>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori</u> – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.	

- **Gestione della relazione:** strategia di intervento rivolta agli studenti, con il fine di creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione tra il bullo e la vittima.

È importante che tale approccio venga preceduto da una fase di *premediazione*, utile non solo a preparare le parti all'incontro, ma anche a capire se sussistono le condizioni che rendono possibile procedere in questo modo (per esempio, se una delle parti non si mostra ben disposta è il caso di considerare altri tipi di intervento).

Anche questo tipo di intervento **non è da ritenersi adatto quando il livello di sofferenza delle vittime è elevato.**

Tale strategia si avvale di due approcci che non vanno intesi come alternativi ma integrativi:

- la mediazione costituisce la prima delle due fasi; si pone l'obiettivo di creare un clima collaborativo e di ascolto con l'avvicinamento delle parti, attraverso l'aiuto di uno o due mediatori. Prevede di invitare gli studenti in conflitto (generalmente i bulli e le vittime) a prendere parte ad un colloquio con un mediatore che ha il fine di aiutarli a trovare una soluzione costruttiva al conflitto. Una buona fase di mediazione rende più facile il raggiungimento di un compromesso valido per entrambe le parti;
- l'approccio dell'interesse condiviso si attua in un secondo momento e prevede il coinvolgimento di tutte le parti, la riparazione del danno, l'impegno al cambiamento, la ristrutturazione dei rapporti e la promozione di una cultura del rispetto e della responsabilità. Si tratta di un approccio non accusatorio e non punitivo, nel quale si punta sulla sensibilizzazione del bullo rispetto alla sofferenza della vittima e che facilita l'emergere di un interesse condiviso da entrambe le parti per raggiungimento di una soluzione al conflitto.

- **Coinvolgimento della famiglia:** come precisato dall'art. 5 della Legge 29 maggio 2017, n. 71, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (ma il discorso va esteso anche ai casi di bullismo) che costituiscono reato è tenuto ad informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. Lo scopo di tale coinvolgimento è duplice: ha un obiettivo informativo (si informa la famiglia e alla stessa si chiedono informazioni utili) e un obiettivo proattivo-costruttivo-supportivo (per rendere la famiglia parte del processo di risoluzione del problema).

- **Supporto a lungo termine e di rete:** si tratta di un intervento riservato ai casi di estrema gravità nei quali la sofferenza della vittima è elevata e i comportamenti a rischio dei bulli sono considerevoli. In tali casi è necessario attivare una collaborazione con i servizi del territorio (servizi sanitari, servizi sociali, ospedali e pronto soccorso, Polizia Postale, Carabinieri...) affinché possano attuare un intervento specialistico, a lungo termine e integrato.

- FASE 4: **MONITORAGGIO**

L'ultima fase prevista dal presente protocollo è quella del monitoraggio, da svolgere in primo luogo con la vittima e, se necessario, con le altre figure coinvolte nella valutazione approfondita.

Gli obiettivi sono:

- la *valutazione dell'efficacia dell'intervento messo in atto*;
- la *supervisione della gestione del caso*.

Viene attuato innanzitutto nel **breve termine** e con una frequenza considerevole, al fine di capire se la situazione sta cambiando (se la vittima si rende conto di un'interruzione dei comportamenti problematici nei suoi confronti e se il bullo si sta comportando come concordato).

Se le evidenze sono positive, si può diminuire la frequenza dei momenti di osservazione. Un monitoraggio a **lungo termine** permette di capire se i risultati ottenuti rimangono stabili nel tempo.

Se il monitoraggio evidenzia che il problema non è stato risolto, è necessario rivalutare il caso al fine di trovare soluzioni alternative.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- atti di violenza fisica, verbale/psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **flaming**: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **outing estorto**: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- **sexting**: invio di messaggi attraverso dispositivi, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

Si considerino inoltre i comportamenti perseguiti a norma di legge elencati nella sezione "Normativa di riferimento".

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati gravi infrazioni e conseguentemente sanzionati secondo le disposizioni del presente Regolamento.

I provvedimenti introdotti tendono a sanzionare con maggior rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da esso derivanti.

Nell'attuazione delle sanzioni è necessario ispirarsi al **PRINCIPIO DI GRADUALITA'**, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 21 novembre 2007, n.235). Si sottolinea, inoltre, che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e mirano, per quanto possibile, alla rieducazione e al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (Art.4, comma 2 D.P.R. 24 giugno 1998, n.249); le sanzioni si ispirano inoltre al **PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO** (Art.4, comma 5 D.P.R. D.P.R. 24 giugno 1998, n.249).

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, partecipazione a programmi di mediazione curati dai docenti e volti a favorire il dialogo tra vittima e autore del reato e la comprensione delle proprie azioni, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti);
- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- sospensione.

ATTENZIONE

La sanzione può essere impartita già al primo episodio verificatosi se:

- i comportamenti vengono considerati **GRAVI**;
- i comportamenti vengono diffusi e condivisi attraverso dispositivi mobili o PC su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.; in tali casi occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi.

TABELLA SANZIONI

INFRAZIONE		PROVVEDIMENTO		ORGANO COMPETENTE
<i>Utilizzo non autorizzato del cellulare in classe</i>	L'alunno ha il cellulare acceso durante le attività didattiche (riceve chiamate o notifica di messaggi)	Richiamo verbale (prima volta)		Docente
	L'alunno utilizza in classe dispositivi elettronici per chiamate o messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica, chat, etc.)	Lo studente, su invito del docente, consegna il telefono personale poggiandolo nel luogo indicato dall'insegnante fino al termine delle attività.		Docente
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta	1)	Ritiro della verifica (che verrà successivamente recuperata).	Docente
		2)	Provvedimento disciplinare del Dirigente o del CdC, fino alla sospensione di 2 giorni.	Dirigente+ CdC + Rappresentante dei genitori
<i>Violazioni della Privacy a scuola</i>	L'alunno, durante le attività scolastiche, diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy	1)	Se colto in flagrante, lo studente, su invito del docente, consegna il telefono personale poggiandolo nel luogo indicato dall'insegnante fino al termine delle attività.	Docente
		2)	-Violazione lieve (es.: <i>condivisione di una foto privata in un gruppo ristretto, senza l'intento di nuocere</i>): provvedimento disciplinare del Dirigente o del CdC, fino alla sospensione di 3 giorni. -Violazione grave (es.: <i>diffusione di dati sensibili online, condivisione di immagini con l'intento di nuocere</i>): provvedimento disciplinare del Dirigente o del CdC, fino alla sospensione di 7 giorni. -Violazione gravissima (es.: <i>cyberbullismo con recidiva, diffusione di immagini intime</i>): provvedimento disciplinare del Dirigente o del CdC, fino alla sospensione di 10 giorni.	Dirigente+ CdC + Rappresentante dei genitori

Violazioni della Privacy a scuola	L'alunno effettua nel contesto scolastico riprese audio, foto o video e/o diffonde a terzi, in modo non autorizzato, in violazione delle norme sulla privacy	1)	Se colto in flagrante, lo studente, su invito del docente, consegna il telefono personale poggiandolo nel luogo indicato dall'insegnante fino al termine delle attività.	Docente
		2)	-Violazione grave (es.: <i>ripresa non autorizzata con immediata cancellazione, senza diffusione</i>): provvedimento disciplinare del Dirigente o del CdC, fino alla sospensione da 3 a 5 giorni. -Violazione gravissima (es.: <i>ripresa non autorizzata e condivisione con un piccolo gruppo</i>): provvedimento disciplinare del Dirigente o del CdC, fino alla sospensione da 6 a 12 giorni. -Violazione estremamente grave (es.: <i>ripresa e diffusione di immagini intime, ripresa e diffusione sui social media</i>): provvedimento disciplinare del Dirigente o del CdC, fino alla sospensione da 13 a 15 giorni.	Dirigente + CdC + Rappresentanti dei genitori
Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo a scuola (minacce, impersonificazione, esclusione, denigrazione) ATTENZIONE Questi comportamenti sono da considerarsi più GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso dispositivi mobili o PC su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.; occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi.	Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; utilizzo delle altrui identità digitali, anche con l'intenzione di nuocere; atti o parole (anche veicolate online) che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli.	1)	-Violazione grave: provvedimento disciplinare del Dirigente o del CdC, fino alla sospensione da 3 a 10 gg -Violazione gravissima: provvedimento disciplinare del Dirigente o del CdC, fino alla sospensione da 10 a 15 gg	Dirigente + CdC + Rappresentanti dei genitori
		2)	-Se il comportamento integra un reato: procedura perseguibile/procedibile d'ufficio	Polizia di Stato + Procura

<i>Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network nel contesto scolastico: flaming, harassment, sexting, cyberstalking, outing estorto, ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.</i> ATTENZIONE Tali comportamenti, diffusi e/o veicolati attraverso dispositivi mobili o PC su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi.	Ricorso alla violenza all'interno di discussioni online; invio ripetuto di messaggi offensivi e molesti; invio di messaggi con contenuti sessuali; invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità; registrazione e diffusione di confidenze raccolte dopo aver conquistato la fiducia dell'interlocutore, a fini offensivi e/o discriminatori.	1)	-Violazione grave (<i>offese lievi, rivolte a un singolo individuo, con basso impatto di comportamento impulsivo, senza precedenti significativi; l'alunno collabora nel chiarire l'accaduto</i>): provvedimento disciplinare del Dirigente o del CdC, fino alla sospensione da 2 a 5 giorni. -Violazione gravissima (<i>uso di linguaggio minaccioso; ampia diffusione dei messaggi ed elevato impatto emotivo sulla vittima; recidiva di comportamenti aggressivi; poca collaborazione da parte dell'alunno</i>): provvedimento disciplinare del Dirigente o del CdC, fino alla sospensione da 6 a 10 giorni. -Violazione estremamente grave (<i>insulti e offese pesanti, con incitamento all'odio o minacce di violenza; recidiva; nessuna collaborazione da parte dell'alunno</i>): provvedimento disciplinare del Dirigente o del CdC, fino alla sospensione da 11 a 15 giorni.	Dirigente + CdC + Rappresentanti dei genitori
		2)	-Se il comportamento integra un reato: procedura perseguibile/procedibile d'ufficio	Polizia di Stato + Procura
<i>Violenza fisica e atti persecutori nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo a scuola: (percosse, lesioni, danneggiamento, furto).</i> ATTENZIONE Tali comportamenti, diffusi e/o veicolati attraverso dispositivi mobili o PC su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi.	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.	1)	-Violazione gravissima (<i>violenza fisica con lesioni di media intensità; impatto emotivo significativo sulla vittima</i>): provvedimento disciplinare del Dirigente o del CdC, fino alla sospensione da 10 a 12 giorni. -Violazione estremamente grave (<i>lesioni gravi; atti persecutori ad alta intensità; grave impatto psicologico sulla vittima; recidiva grave o assenza di pentimento</i>): provvedimento disciplinare del Dirigente o del CdC, fino alla sospensione da 13 a 15 giorni.	Dirigente + CdC + Rappresentanti dei genitori
		2)	-Se il comportamento integra un reato: procedura perseguibile/procedibile d'ufficio	Polizia di Stato + Procura

PROVVEDIMENTI DI DENUNCIA E AMMONIMENTO

In presenza di **atti di bullismo e di cyberbullismo che si configurino come reato**, il Dirigente Scolastico deve presentare o trasmettere denuncia, senza ritardo, al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenni, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

ISTANZA DI OSCURAMENTO/RIMOZIONE/BLOCCO DEI CONTENUTI ONLINE

La Legge n. 71/2017 prevede che il genitore/tutore legale o il minore ultraquattordicenne possa:

- inviare una mail al titolare del trattamento o al gestore del sito o del social richiedendo l'oscuramento, la rimozione o il blocco di quanto postato su internet a suo danno entro le 48 ore;
- se entro 48 ore il contenuto non sia stato rimosso, segnalare al Garante (<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9041356>) e rivolgersi alla polizia postale (<https://www.commissariatodips.it/>).

ALLEGATI:

- allegato 1 - modulo di prima segnalazione ;
- allegato 2 - modulo di valutazione approfondita.